

Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e dei danni diretti derivanti da rischi cyber

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Non applicabile

Prodotto: Beazley Breach Response 2.0

Data di aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 27 settembre 2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com

E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Alla fine del 2023, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di 557,972 milioni di Euro. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200.000 milioni di Euro. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a 321,606 milioni di Euro e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a 709,945 milioni di Euro. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 221%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 80,402 milioni di Euro e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di 549,142 milioni di Euro. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2023 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni, si specifica quanto segue:

- ✓ **DANNI DIRETTI:** l'Assicuratore si obbliga ad indennizzare i seguenti danni diretti o indiretti:
 - ✓ Costi per recupero dati che siano conseguenza diretta di una violazione della sicurezza dei sistemi informatici;
 - ✓ Cyber estorsione: indennizzo dei pagamenti sostenuti dall'assicurato per evitare, far cessare o inibire una Minaccia di Estorsione cyber rivolta per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione.
 - ✓ Costi di istruttoria: costi connessi ad uno dei procedimenti avviati da qualsiasi ente italiano competente instaurato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e derivante dall'uso improprio, controllo o trattamento di dati personali;
 - ✓ E.Crime: danni patrimoniali diretti derivanti da istruzioni fraudolente, trasferimento fraudolento di fondi e frodi telefoniche;
 - ✓ Spese per investigazione: spese ragionevoli connesse all'individuazione dell'autore dell'atto illecito che abbia causato un evento coperto dalla polizza sostenute previo consenso dell'assicuratore.
 - ✓ I costi ed i compensi per i Servizi per la gestione di una violazione dei dati forniti dall'Assicuratore (elencati nelle condizioni di assicurazione) incorsi per far fronte ad una effettiva o sospetta violazione dei dati o violazione della sicurezza.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non previste

ESTENSIONI DI COPERTURA

GARANZIA POSTUMA OPZIONALE	In caso di cessazione della presente assicurazione, per qualsiasi motivo, ad eccezione che per mancato pagamento del premio, il Contraente, avrà il diritto, previo il pagamento di un premio aggiuntivo indicato nella Scheda di copertura, di acquistare un Periodo di Garanzia Postuma con della durata indicato nella Scheda di copertura. Per effetto del Periodo di Garanzia Postuma verranno coperte le a Richieste di Risarcimento che siano (i) relative a fatti, omissioni od eventi commessi o sorti prima del termine del Periodo di Assicurazione e (ii) sollevate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato - e comunicate per iscritto all'Assicuratore - nel corso del Periodo di Garanzia Postuma.
ESTENSIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA SOCIETÀ CONTROLLATE ACQUISITE	Se nel corso di durata del Periodo di Assicurazione, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, intende acquistare un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici per cento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente (considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del Periodo di Assicurazione), allora il contraente ha la facoltà di richiedere per iscritto all'Assicuratore la copertura di detta società come se fosse una Società Controllata ai sensi di polizza. Si precisa che l'Assicuratore non sarà tenuto ad accettare tale richiesta.

Consultare le condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato.



Che cosa NON è assicurato? (consultare le condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato)

Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni, la copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a: ✖ effettivi o asseriti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da e per conto del Contraente, di una Società Controllata, o qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o dipendente del Contraente o di una Società Controllata, nell'esercizio dei propri diritti;
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura? (consultare le condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato)

!	L'Assicurato perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente Contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, qualora egli sia complice o provochi dolosamente un sinistro od una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta o esageri dolosamente l'ammontare del Danno ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi.
----------	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: qualsivoglia notifica o comunicazione - ad eccezione di quanto previsto per i Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati deve essere effettuata attraverso i contatti indicati nella Sezione "Comunicazioni delle Richieste di Risarcimento, Perdite o Circostanze" della Scheda di copertura. L'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore ogni Richiesta di Risarcimento pervenuta, non appena possibile, e in ogni caso entro (i) 30 giorni dalla cessazione del Periodo di Assicurazione, o (ii) del termine del Periodo di Garanzia Postuma (ove applicabile). Con riferimento alla Perdita da Cyber Estorsione: l'assicurato dovrà mantenere strettamente confidenziale l'esistenza della copertura per perdite da cyber-estorsione. L'Assicurato deve darne comunicazione all'Assicuratore non appena venuto a conoscenza della Minaccia di Estorsione, ma in ogni caso entro 30 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. L'Assicurato dovrà ottenere il previo assenso dell'Assicuratore prima di incorrere in qualsivoglia spesa. Con riferimento ai Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell'Attività e Perdita da Interruzione dell'Attività del Fornitore di Servizi (Provider): l'Assicurato deve inoltrare, immediatamente dalla scoperta di qualsivoglia circostanza, evento o incidente da cui potesse sorgere una di tali perdite, comunicazione scritta all'Assicuratore. L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore prova accurata e dettagliata dei Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell'Attività e Perdita da Interruzione dell'Attività del Fornitore di Servizi (Provider), e la Polizza coprirà il costo eventuale – sino ad un ammontare pari ad Euro 50.000,00 – di un consulente terzo che rediga la stima di tali costi e spese. In ogni caso, tutte le perdite e costi coperti, a pena di decadenza, devono essere segnalate all'Assicuratore entro e non oltre sei mesi dal termine del Periodo di Assicurazione. Con riferimento alla garanzia E. Crime: L'Assicurato deve notificare all'Assicuratore qualsiasi perdita non appena possibile, ed in ogni
---------------------------------------	---

	caso entro 60 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. Se durante il Periodo di Assicurazione l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento (distinte rispetto a quelle nascenti da una Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza), potrà essere fornita comunicazione scritta all'Assicuratore, indicando: 1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una Richiesta di Risarcimento; 2. l'indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza; e 3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della Violazione della Sicurezza. Ogni successiva Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta, sarà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta – conforme ai summenzionati requisiti – sia stata trasmessa per la prima volta all'Assicuratore. Con riferimento ai Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati: l'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore, attraverso il BBR Service Team, ogni reale o sospetta Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza, non appena ne avrà avuto conoscenza attraverso i contatti indicati nella Sezione "Comunicazioni delle Richieste di Risarcimento, Perdite o Circostanze" della Scheda di copertura e, in ogni caso, entro 30 giorni dal decorso del termine del Periodo di Assicurazione. Assistenza diretta / in convenzione: I Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati saranno prestati - secondo le condizioni e i termini indicati nell'Appendice Informativa consultabile online www.beazley.com/cyberservices - da un fornitore di servizi raccomandato dall'Assicuratore e selezionato dall'Assicurato di concerto con l'Assicuratore. Gestione da parte di altre imprese: Non prevista Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Alla sottoscrizione del contratto di polizza l'assicurato e/o il contraente ha l'obbligo di dichiarare all'assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Obblighi dell'impresa	L'Assicuratore, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione ai fini istruttori, provvederà alla formulazione di una congrua e motivata offerta per l'indennizzo o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare una offerta. La liquidazione della Perdita sarà effettuata entro 60 giorni lavorativi a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio è comprensivo di imposta.
Rimborso	Ove l'Assicuratore eserciti la facoltà di recesso prevista dal contratto di assicurazione in caso di sinistro, questi ultimi restituiranno al contraente la frazione del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'imposta e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il pagamento parziale del Premio non determinerà l'attivazione della copertura salvo che tale pagamento sia stato accordato preventivamente per iscritto dall'Assicuratore. La presente polizza non è soggetta al tacito rinnovo e cessa alla sua naturale scadenza.
Sospensione	Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.).



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
--	---

Risoluzione	Indipendentemente dal momento in cui l'Assicuratore ne sarà informato, questa Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di: a) scioglimento della società o dell'associazione professionale; b) cessazione dell'Attività; c) ritiro dall'Attività o morte dell'Assicurato; d) fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale; e) messa in liquidazione anche volontaria della società; f) cessione di ramo di azienda a soggetti Terzi; g) sospensione, cancellazione o radiazione dal relativo Ordine Professionale, ovvero revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione; i) insolvenza, fallimento o ammissione a qualsivoglia ulteriore procedura fallimentare dell'Assicurato o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento. In tutti i casi predetti l'Assicurazione resta efficace per i sinistri e/o le Richieste di Risarcimento e le circostanze che possono dare origine ad un sinistro dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad eventi avvenuti anteriormente alla data di cessazione e comunque fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione.
--------------------	--



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è rivolta a favore delle imprese e dei professionisti.



Quali costi devo sostenere?

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. La quota parte percepita in media dall'Intermediario per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 30%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.
All'IVASS	In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel. : +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).

AVVERTENZE

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.